



DANNO ESISTENZIALE.

CASS. CIV., SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2010, N. 24255.

Non ha diritto ad alcun risarcimento a titolo di danno esistenziale il cittadino che non provi in maniera concreta come l'emergenza rifiuti abbia condizionato la sua vita, incidendo sulla sua giornata tipo.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco	- Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista	- Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso	- Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo	- rel. Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaele	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12533-2006 proposto da:

COMUNE DI CASORIA (OMISSIS) in persona della commissione straordinaria p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORSICA N 6, presso lo studio dell'avvocato PANSARELLA MARIA CRISTINA, rappresentato e difeso dall'avvocato LIGUORI FIORENZO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

M.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 4074/2005 del GIUDICE DI PACE di CASORIA, emessa il 18/10/2005, depositata il 25/10/2005, R.G.N. 6455/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



IN FATTO

M.A. convenne in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Casoria, l'omonimo comune, chiedendo il risarcimento del danno esistenziale conseguente alla modifica negativa delle sue abitudini di vita per il persistere di una situazione, definita drammatica, di compromissione delle condizioni igienico sanitarie dovuta alla mancata raccolta dei rifiuti urbani.

Il giudice di prossimità accolse la domanda.

La sentenza è stata impugnata dall'ente territoriale con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo di doglianza.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Con l'unico, complesso motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di responsabilità aquiliana di cui agli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c., violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 18, 19, 20 e 21; violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164, 311 e 318 c.p.c.; violazione dell'art. 97 Cost. e conseguente falsa applicazione dei principi dell'azione amministrativa; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il motivo merita accoglimento.

Al di là ed a prescindere dalla configurabilità di una autonoma categoria di danno non patrimoniale sub specie di danno esistenziale (recentemente esclusa dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza 26972/08, e motivo già di per sé assorbente ai fini dell'accoglimento del ricorso), circostanza decisiva appare ancora, nella specie, la assoluta carenza di prova in ordine al danno lamentata dall'odierna intimata, e ciononostante riconosciute, in via equitativa, dal giudice di prossimità.

La disciplina dell'onere probatorio in tema di danno è, difatti, principio informatore della materia, e come tale non suscettibile di violazione da parte del giudice di pace, così come affermato, ancora, dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza dianzi citata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda risarcitoria va rigettata, in applicazione del disposto dell'art. 384 c.p.c..

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente cassazione nel merito della sentenza impugnata e rigetto della domanda.

Motivi di equità inducono alla integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.



La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, compensando integralmente le spese dell'intero giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2010